



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
Tribunali Amministrativi Regionali

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 11604/2014 REG.PROV.PRES.  
N. 11501/1999 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 11501 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

D'Aniello Felice, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Foletto, Silvano Cascato, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, Via Fulcieri Pambucci de' Calboli 9;

*contro*

Ministero della Sanità, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa;

*per l'annullamento*

del decreto 28.4.98: requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto il decreto presidenziale n. 7907 del 17 aprile 2014, con il quale è stato dichiarato perento il ricorso n. 11501 del 1999;

Visto l'atto, depositato in data 16 ottobre 2014 e sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui si dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa;

Visto il co. 2 del cit. art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Ritenuto di dover revocare il decreto di perenzione n. 7907 del 2014;

P.Q.M.

Revoca il decreto di perenzione n. 7907 del 2014 e dispone la reinscrizione del ricorso in

epigrafe sul ruolo di merito.

Così deciso in Roma il giorno 22 dicembre 2014.

**Il Presidente**  
**Silvio Ignazio Silvestri**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)